

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO CIVILE
02	OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Obbligazioni in generale
	DIRITTO COMMERCIALE
03	IMPRESA - Registro Imprese
	FISCALE
04	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Residenza delle persone fisiche
05	IMPOSTE DIRETTE - Redditi fondiari
	AGEVOLAZIONI
07	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
	LAVORO
08	PREVIDENZA
10	Leggi In evidenza

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Obbligazioni in generale - Tasso di interesse legale - Riduzione al 2% dall'1.1.2025 - Novità del DM 10.12.2024

In attuazione dell'[art. 1284](#) c.c., il DM 10.12.2024 (pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294) ha ridotto il tasso di interesse legale al 2% in ragione d'anno, rispetto al 2,5% stabilito dal DM 29.11.2023. Il nuovo tasso di interesse legale si applica dall'1.1.2025.

Ravvedimento operoso

Ai fini fiscali, l'incremento del tasso di interesse legale ha rilevanza soprattutto in relazione alla procedura di ravvedimento operoso di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 472/97.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento (compreso).

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso

Ai fini fiscali, la variazione del tasso di interesse legale ha inoltre rilevanza, in particolare, in relazione:

- all'accertamento con adesione, ai sensi dell'[art. 8](#) del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'[art. 15](#) del citato DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- alla conciliazione giudiziale, ai sensi dell'[art. 48](#) del DLgs. 546/92, in caso di versamento rateale delle somme dovute.

Le rate successive alla prima sono infatti maggiorate degli interessi al tasso legale; il tasso viene individuato quando si perfeziona l'istituto, rimanendo invariato per l'intero periodo di ammortamento (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. [28](#), § 2.16, e 29.4.2016 n. [17](#), § 2.1).

Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura del 2% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo ([art. 45](#) co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa ([art. 89](#) co. 5 del TUIR).

Rateizzazione delle somme dovute per la rivalutazione di partecipazioni e terreni

La riduzione del tasso di interesse legale non ha rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, possedute al di fuori dell'ambito d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli [artt. 5](#) e [7](#) della L. 448/2001.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Adeguamento dei moltiplicatori per il calcolo del valore fiscale di rendite e diritto di usufrutto

La diminuzione del tasso di interesse legale al 2% dall'1.1.2025 non dovrebbe, invece, avere impatto (diversamente dal passato) sui coefficienti per la determinazione del valore fiscale delle rendite e dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione ai fini delle imposte indirette (imposta di registro, imposte di successione e donazione).

Infatti, il DLgs. [139/2024](#) di riforma delle imposte indirette diverse dall'IVA ha introdotto, nel contempo:

- nell'[art. 17](#) del DLgs. 346/90 il comma 1-ter;
- nell'[art. 46](#) del DPR 131/86 il comma 5-ter.

A norma di tali disposizioni, ai fini della determinazione del valore delle rendite e del diritto di usufrutto, "non

può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento".

Pertanto, posto che sia il nuovo tasso di interesse legale del 2%, sia le nuove norme del DLgs. [139/2024](#) diventano efficaci dall'1.1.2025 (ex [art. 9](#) co. 3 del DLgs. 139/2024), si ritiene che, per il 2025, non vi sarà alcun adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore fiscale delle rendite e dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione ai fini delle imposte indirette, ma continueranno ad applicarsi i coefficienti istituiti dal DM 21.12.2023 (con riferimento al tasso di interesse legale del 2,5%) e operanti fin dall'1.1.2024.

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 472

DM 10.12.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2024 - "Il tasso di interesse legale scende al 2% dal prossimo anno"

- Cissello

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Ravvedimento operoso - Interessi legali" - Cissello A.

Diritto commerciale

IMPRESA

[Registro Imprese - Diritto camerale annuale - Importi dovuti per il 2025 \(nota Ministero delle Imprese e del made in Italy 18.12.2024 n. 127214\)](#)

Con la nota 18.12.2024 n. [127214](#), il Ministero delle Imprese e del made in Italy conferma anche per il 2025 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.

Determinazione del tributo

L'[art. 28](#) co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 aveva disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017. La base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal DM [21.4.2011](#) (come disposto dall'[art. 1](#) del DM 8.1.2015).

Per il 2025, quindi, in assenza di ulteriori interventi normativi, il tributo viene determinato applicando agli importi fissati dal citato decreto la riduzione del 50%.

Sezione speciale del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. [96/2001](#): 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);

- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2024, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Unità locali e sedi secondarie di imprese straniere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55,00 euro.

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Imprese che si iscrivono nel corso del 2025

Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria ed i nuovi

soggetti iscritti al REA nel corso del 2025 sono tenuti al versamento del tributo nelle misure sopra indicate. Le nuove imprese che determinano il reddito in base al fatturato, invece, devono il tributo pari a 100,00 euro.

Maggiorazioni applicate dalle singole Camere di Commercio

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In base all'[art. 18](#) co. 10 della L. 580/93, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all'applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. In attuazione della disposizione, sono stati approvati:

- il DM [23.2.2023](#) che prevede, per tutte le Camere di Commercio, l'incremento del tributo nella misura del 20%, per il triennio 2023, 2024 e 2025;
- il DM [27.3.2024](#) che prevede la maggiorazione del 20% per la CCIAA di Irpinia-Sannio per gli anni 2024 e 2025.

In base all'[art. 1](#) co. 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del 50% del diritto camerale annuale. In attuazione della disposizione erano stati approvati i seguenti decreti che, tuttavia, non hanno più efficacia per il 2025:

- il DM [14.4.2022](#), per la CCIAA di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024;
- il DM [28.2.2023](#), per le CCIAA di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Modalità e termini di versamento

Il diritto camerale è versato:

- in unica soluzione;
- con il modello F24, utilizzando il codice tributo "3850" da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali". È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese (art. [8](#) co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure entro i successivi 30 giorni (art. [4](#) co. 1 del DM 21.4.2011).

Per le imprese già iscritte in anni precedenti, il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. [8](#) co. 2 del DM 11.5.2001 n. 359).

art. 18 co. 1 L. 29.12.1993 n. 580

Nota Ministero delle Imprese e del made in Italy 18.12.2024 n. 127214

Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2024 - "Nessuna variazione per il diritto camerale per l'anno 2025" - Rivetti

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Residenza delle persone fisiche - Residenza delle persone fisiche e delle società - Novità del DLgs. 209/2023 - Attestazione al sostituto di imposta (circ. Assonime 13.12.2024 n. 25)

Nella circ. n. 25/2024 Assonime ha esaminato i nuovi criteri per il riscontro della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia ([art. 2](#) del TUIR), derivanti dalla rivisitazione operata dal DLgs. [209/2023](#), in attuazione della L. [111/2023](#) (legge delega per la riforma fiscale).

Domicilio fiscale

Ai fini fiscali per domicilio si intende il *“luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”*.

Al riguardo, è evidenziato come l'introduzione di un'accezione fiscale di domicilio, da un lato, recida il legame con la nozione civilistica, connaturata alla scelta elettiva della persona, dall'altro, consenta di

superare la questione della riconoscibilità della stessa da parte di soggetti terzi.

In ambito tributario, è infatti sufficiente, precisa Assonime, che la scelta sia adeguatamente riconoscibile *ex post*; ciò anche sulla base delle condotte dell'individuo espressive del radicamento degli affetti e dei legami personali: le relazioni personali e sociali devono essere segnalate da elementi fattuali, compresa la presenza significativa sul territorio dell'individuo e/o del suo nucleo familiare (o del nucleo familiare che riveste, per lo specifico periodo di imposta, maggiore rilevanza in termini comparativi e qualitativi, ad esempio, in ragione della presenza di figli minori), nonché attraverso l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture disponibili nel territorio dello Stato.

Residenza civilistica

È rimasto inalterato il criterio della residenza civilistica, riconducibile al luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Al riguardo, viene evidenziato come l'integrazione di tale criterio non sia desumibile dal mero calcolo dei giorni di presenza della persona sul territorio dello Stato (aspetto comunque funzionale alla riconoscibilità da parte di terzi), essendo altresì rilevante la volontà del soggetto di rendere abituale la permanenza fisica in un dato luogo.

Presenza fisica

Il nuovo criterio della presenza fisica, evidenzia l'Associazione, è stato introdotto nell'ottica di attrarre dall'estero individui con professioni particolarmente mobili e/o di alto profilo professionale. Al riguardo, Assonime ricorda che la presenza fisica potrebbe garantire l'accesso alle agevolazioni fiscali nazionali, oltre che ai benefici convenzionali, senza richiedere le più complesse valutazioni che si rendono necessarie per la verifica degli alternativi criteri del domicilio e della residenza.

Posizione del sostituto d'imposta italiano

La circolare evidenzia che il sostituto può fare affidamento sui documenti presentati dal contribuente al fine di considerarlo residente o non residente, non potendo entrare nel merito di tali attestazioni; ciò, però, nella misura in cui non emergano elementi di fatto che possano contraddire i documenti in questione o che possano risultare falsi o non pertinenti.

Si ricorda che, ove il non residente intenda far valere esenzioni da imposte italiane non in forza di disposizioni interne, bensì in virtù di Convenzioni contro le doppie imposizioni, la residenza estera (presupposto per la presentazione dei modelli A, B, C o D approvati con il provv. Agenzia delle Entrate n. 84404/2013) non può essere autocertificata, ma va al contrario attestata dall'Amministrazione finanziaria dei rispettivi Stati di residenza.

I sostituti italiani hanno la facoltà, e non l'obbligo, di applicare direttamente la Convenzione (se ciò non avviene, occorre avanzare istanza di rimborso al Centro Operativo di Pescara).

Da ultimo, Assonime ricorda che, per effetto della c.d. “direttiva FASTER”, le procedure di esenzione diretta (o, in alternativa, un sistema di rimborso rapido) verranno facilitate dall’introduzione di un certificato digitale di residenza fiscale comune all’interno dell’Unione (eTRC), operativo solo dal 2030.

art. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2024 - "Domicilio fiscale dove sono apprezzabili rapporti affettivi e sociali "significativi"" - Corso

Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2024 - "Il sostituto italiano fa affidamento sulla residenza comunicata dal contribuente" - Odetto

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Residenza - Residenza delle persone fisiche" - Corso L. - Mauro A. - Valente G.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi fondiari - Redditi agrari - Novità del DLgs. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Il DLgs. [192/2024](#) di revisione dell’IRPEF e dell’IRES dispone, all’[art. 1](#), alcune modifiche normative volte ad estendere l’ambito applicativo della disciplina dei redditi agrari di cui all’[art. 32](#) del TUIR e dei regimi di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa da attività agricole di cui all’[art. 56-bis](#) del TUIR.

Tali novità si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024 (data di entrata in vigore del DLgs. [192/2024](#)) e quindi già dal 2024 per i soggetti “solari”.

Collegamento potenziale con il terreno

Anzitutto, viene disposta la sostituzione del co. 1 dell’[art. 32](#) del TUIR, la cui nuova versione prevede che il “reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’[articolo 2135 del codice civile](#)”.

Rispetto alla precedente formulazione, quindi, viene:

- soppresso l’inciso “nei limiti della potenzialità del terreno”;
- aggiunto lo specifico riferimento alle “attività agricole di cui all’[art. 2135 c.c.](#)”.

Con tale modifica, l’[art. 32](#) del TUIR viene dunque allineato all’[art. 2135 c.c.](#), che considera attività agricole quelle che “utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine” (senza alcun vincolo alle “potenzialità del terreno”).

Pertanto, anche sul piano fiscale:

- il collegamento con il terreno viene reso solo potenziale (e non obbligatorio), al fine di ricomprendere tra le attività produttive di reddito agrario, tra l’altro, anche le moderne tecniche di produzione agricola che non richiedono l’utilizzo del suolo;
- per la qualifica di “impresa agricola” (e, dunque, la titolarità dei redditi agrari), rimane in ogni caso necessario svolgere una o più fasi del ciclo biologico vegetale o animale.

Culture “fuori suolo”

In correlazione a quanto appena illustrato, l’[art. 1](#) del DLgs. 192/2024 introduce, tra le attività produttive, entro determinati limiti, di reddito agrario ex [art. 32](#) del TUIR, anche le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di fabbricati accatastati nelle categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (c.d. colture “fuori suolo”).

Per le colture “fuori suolo” esercitate:

- entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento, come definita da apposito DM, derivano redditi agrari (determinati su base catastale) ai sensi dell’[art. 32](#) co. 2 lett. b-bis) del TUIR;

- oltre il predetto limite, il reddito relativo alla parte eccedente viene determinato forfetariamente (salvo opzione contraria), concorrendo a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie di riferimento, in proporzione alla superficie eccedente, ai sensi dell'[art. 56-bis](#) co. 1 del TUIR.

Alcune regole *ad hoc* vengono poi previste per la determinazione dei redditi dominicali e agrari relativi alle colture "fuori suolo", da applicare fino all'emanazione del DM con cui verranno introdotte apposite nuove classi e qualità di coltura.

Viene infine disposto che i fabbricati utilizzati per lo svolgimento delle colture "fuori suolo", se non locati (poiché impiegati direttamente dal possessore per tali colture), producono redditi dominicali; al contrario, se locati restano assoggettati alle regole ordinarie dei redditi dei fabbricati ex [art. 36](#) ss. del TUIR.

Cessione di quote di emissioni di anidride carbonica

Tra le attività produttive, entro determinati limiti, di reddito agrario ex [art. 32](#) del TUIR, vengono inoltre introdotte dal DLgs. [192/2024](#) le "attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici". In questa nuova categoria di redditi agrari vengono ricondotti, ad esempio, quelli percepiti in relazione alla cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di anidride carbonica.

Tali attività, se esercitate:

- nel limite dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'[art. 2135](#) c.c., sono produttive di reddito agrario (determinato su base catastale) ai sensi dell'[art. 32](#) co. 2 lett. b-ter) del TUIR;
- oltre il predetto limite, sono produttive di reddito d'impresa determinato forfetariamente (salvo opzione contraria) ai sensi dell'[art. 56-bis](#) co. 3-ter del TUIR, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'IVA il coefficiente di redditività del 25%.

Redditi d'impresa forfetari alle società agricole che optano per la tassazione catastale

Infine, il DLgs. [192/2024](#), sostituendo il co. 4 dell'[art. 56-bis](#) del TUIR, estende la possibilità di applicare i regimi di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa, derivanti dalle attività agricole contemplate dal predetto articolo, anche a favore delle società agricole che, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 1093 della L. 296/2006, hanno optato per l'imposizione su base catastale (rimane ferma l'applicazione dei predetti regimi forfetari anche ad imprenditori agricoli individuali, società semplici ed enti non commerciali, come già previsto *ante* modifiche del DLgs. [192/2024](#)).

Dunque, per le società agricole ex [art. 2](#) del DLgs. 99/2004 (in forma di società di persone, società a responsabilità limitata o società cooperative) che esercitano l'opzione per la tassazione su base catastale, i redditi derivanti dalle attività agricole:

- di cui all'[art. 32](#) del TUIR (esercitate nei limiti ivi previsti), sono determinati su base catastale;
- di cui all'[art. 56-bis](#) del TUIR, sono determinati applicando i regimi forfetari previsti da tale articolo (salvo opzione contraria).

art. 1 DLgs. 13.12.2024 n. 192

art. 32 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2024 - "Riforma dei redditi agrari in vigore già da quest'anno" -

Magro - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2024 - "Redditi forfetari da attività agricole anche per le società che optano per l'imposizione catastale" -

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Reddito dominicale" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Reddito agrario" - Magro L.,

Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 19.8.2023 - "Riforma dei redditi agrari con nuove colture "innovative"" -

Magro - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 15.6.2024 - "Verso l'estensione dei redditi d'impresa forfetari per le attività agricole eccedenti" - Tealdi

Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2024 - "Collegamento col terreno non più obbligatorio per svolgere l'attività agricola" - Magro - Zeni

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Società agricole" - Zeni A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Comunicazioni per l'utilizzo dei crediti d'imposta 4.0 - Mancata presentazione della comunicazione preventiva - Assenza di un termine "perentorio" - Non necessità della remissione in bonis (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.12.2024 n. 260)

Con la risposta a interpello 16.12.2024 n. [260](#), l'Agenzia delle Entrate ha analizzato, per la prima volta, il caso della mancata presentazione della comunicazione preventiva ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex [art. 1](#) co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.

Fattispecie

Nella fattispecie oggetto di interpello, l'impresa ha dimenticato di presentare la comunicazione preventiva e chiede se sia possibile presentare soltanto la comunicazione di completamento, applicando l'istituto della remissione *in bonis* ex [art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012.

Quadro normativo

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell'[art. 6](#) del DL 29.3.2024 n. 39 convertito, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0 ex [art. 1](#) co. 1057-bis - 1058-ter della L. 178/2020, e del DM 24.4.2024, che ne ha approvato i relativi modelli di comunicazione, sintetizza il quadro normativo.

In particolare, viene rilevato che per gli investimenti realizzati dall'1.1.2024 al 29.3.2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL [39/2024](#)), il contribuente è invece tenuto:

- alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. [art. 6](#) co. 1 del citato DL 39/2024). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (c.d. "GSE");
- alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

La questione dell'applicabilità della remissione *in bonis* alle comunicazioni in esame era stata oggetto di numerosi dubbi applicativi, anche alla luce dell'assenza di una circolare esplicativa sui nuovi obblighi comunicativi.

Assenza di un termine perentorio per le comunicazioni

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. [260/2024](#), chiarisce che le disposizioni richiamate non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a "pena di decadenza", con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta "fruizione" in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Comunicazione preventiva senza remissione in bonis

Sulla base di quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate non ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo in quanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l'istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell'investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva.

Secondo l'Agenzia, per fruire del credito in argomento, l'istante dovrà, infatti, presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione *in bonis* di cui all'[art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

art. 2 DL 2.3.2012 n. 16

art. 6 DL 29.3.2024 n. 39

DM 24.4.2024 Ministero delle Imprese e del made in Italy

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.12.2024 n. 260

Il Quotidiano del Commercialista del 17.12.2024 - "Comunicazione preventiva per il bonus 4.0 senza remissione in bonis" - Alberti

Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Remissione in bonis" - Cissello A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti in beni strumentali" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

[Variazione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali \(ex TUR\) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili \(circ. INPS 17.12.2024 n. 103 e circ. INAIL 17.12.2024 n. 45\)](#)

Con la circ. 17.12.2024 n. [103](#), l'INPS ha illustrato gli effetti della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, o TUR) in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) del 12.12.2024, con la quale è stata prevista una riduzione di 25 punti base del tasso in argomento.

Il tasso risulta infatti essere pari al 3,15% a decorrere dal 18.12.2024.

Anche l'INAIL ha illustrato gli effetti di tale variazione con riguardo ai premi assicurativi ed accessori pubblicando la circ. 17.12.2024 n. [45](#).

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

Con riferimento alle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili (nonché per i premi assicurativi e accessori) ai sensi dell'[art. 2](#) co. 11 del DL 9.10.89 n. 338, l'interesse di dilazione viene calcolato al tasso del 9,15% annuo.

L'interesse di dilazione al 9,15% si applica sulle rateazioni presentate a decorrere dal 18.12.2024, mentre non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (i quali non subiranno modifiche).

Nuovo valore dell'interesse di differimento

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,15% annuo.

Con riferimento alle tempistiche, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2024.

Effetti sul valore delle sanzioni civili

La riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE incide anche sulle sanzioni civili.

In particolare, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex [art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari al:

- 8,65% in ragione d'anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti);
- 3,15% in ragione d'anno (senza quindi la maggiorazione di 5,5 punti), se il pagamento viene effettuato entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Nei casi di evasione ex art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al:

- 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- 8,65% in ragione d'anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti), in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, e sempre se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
- 10,65% in ragione d'anno (tasso del 3,15% maggiorato di 7,5 punti), se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea.

Infine, nei casi previsti dall'art. 116 co. 10, ovvero sia per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all'[art. 1284](#) c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte, nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'[art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'[art. 116](#) co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato del 2%.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto di quello degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 18.12.2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,15%.

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

art. 2 co. 11 DL 9.10.1989 n. 338

Circolare INPS 17.12.2024 n. 103

Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2024 - "Scende il tasso di interesse su dilazione e differimento contributivo" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Differimento contributivo" - D'Amato

F. Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Dilazione dei contributi" -

D'Amato F.

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 28.10.2024 N. 398752

FISCALE

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO E CONTROLLI - INDAGINI FINANZIARIE - ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI - Operatori finanziari - Comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari - Estensione ai dati relativi al valore dei titoli di Stato posseduti da persone fisiche

L'art. 1 co. 183 della L. 30.12.2023 n. 213 ha stabilito che non rientrano nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE del nucleo familiare i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino al valore complessivo di 50.000,00 euro.

Con il presente provvedimento vengono quindi modificate le precedenti disposizioni riguardanti la comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti finanziari allo scopo di migliorare la qualità delle informazioni presenti nell'Archivio stesso, anche al fine di controllare l'applicazione della nuova norma relativa alla parziale esclusione dall'ISEE del valore dei titoli di Stato.

Utilizzo dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari per la compilazione e il controllo delle dichiarazioni ISEE

Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, infatti, le informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari sono utilizzate anche ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, di cui all'art. 10 del DPCM 5.12.2013 n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

Comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari dei dati relativi al valore dei titoli di Stato

Al fine di applicare le suddette disposizioni, viene quindi introdotto l'obbligo di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari del valore dei titoli di Stato:

- intestati a persone fisiche;
- rilevato alla fine dell'anno di riferimento della comunicazione.

La comunicazione dei suddetti dati si aggiunge quindi alle informazioni relative ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei rapporti finanziari, previste dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 25.3.2013 n. 37561 e 28.5.2015 n. 73782.

Soggetti obbligati alla comunicazione

Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda gli operatori finanziari indicati all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche, Poste italiane Spa, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, ecc.).

Modalità di comunicazione

La comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti finanziari deve avvenire secondo le modalità e sulla base delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Termini di comunicazione

A regime, il termine per la comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari dei dati relativi al valore dei titoli di Stato è lo stesso già previsto in relazione alla comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti, vale a dire entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo) dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, come stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227 che ha modificato il precedente provv. 25.3.2013 n. 37561.

Disposizioni transitorie per i dati relativi al 2023

In via transitoria, in relazione ai dati relativi al valore dei titoli di Stato riferiti all'anno 2023, la comunicazione deve avvenire entro il 31.12.2024 e solamente con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione).